

STATUTO DELLA CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AREA GIURIDICA (CASAG)

Articolo 1 – Costituzione della Conferenza delle Associazioni scientifiche di area giuridica (CASAG)

1. Il presente Statuto disciplina l'attività della Conferenza nazionale delle Associazioni rappresentative della comunità scientifica nel campo degli studi giuridici, denominata Conferenza delle Associazioni scientifiche di area giuridica (CASAG), di seguito: Conferenza.
2. La Conferenza si compone delle Associazioni dei docenti afferenti all'Area Scientifica 12 (Scienze giuridiche), rappresentate dai rispettivi Presidenti o da altri soggetti designati dalle medesime.
3. L'ammissione di nuove associazioni è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, su domanda dell'associazione interessata e a condizione che quest'ultima sia significativamente rappresentativa dell'area scientifica di riferimento.

Articolo 2 – Sede

1. La Conferenza ha sede in Roma presso la struttura indicata dall'Assemblea.
2. L'assemblea è convocata presso la sede della Conferenza o altra sede universitaria italiana.

Articolo 3 – Scopi e attività della Conferenza

1. La Conferenza, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Associazioni dell'Area scientifica 12, si propone di:
 - a) discutere temi, problemi ed esperienze comuni delle Associazioni rappresentative della comunità scientifica nel campo degli studi giuridici, per approfondirne collegialmente lo studio e rappresentarne i risultati ai rispettivi direttivi;
 - b) rappresentare alle istituzioni competenti le problematiche comuni;
 - c) esprimere pareri su provvedimenti attinenti al sistema universitario e avanzare proposte agli organi competenti;
 - d) fornire alle Associazioni dell'Area scientifica 12, nel rispetto della loro autonomia, indicazioni su problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise;
 - e) curare il collegamento e lo scambio di esperienze e opinioni con gli organismi rappresentativi di altre aree scientifiche, nonché con omologhe istituzioni europee ed extra-europee;
 - f) promuovere e difendere la peculiarità della cultura giuridica, anche con riferimento alla formazione universitaria, alla valutazione della ricerca ed alla selezione dei docenti e ricercatori;
 - g) assumere, in ogni sede, tutte le iniziative funzionali agli scopi da essa perseguiti ed agli interessi delle Associazioni dell'Area scientifica 12.
2. La Conferenza non ha fini di lucro.

Articolo 4 – Organi della Conferenza

1. Sono organi della Conferenza:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente
 - c) il Segretario.

Articolo 5 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle associazioni di cui all'art. 1, comma 2. Ad ogni associazione spetta un voto.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche per via telematica, con un anticipo di almeno dieci giorni. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con almeno tre giorni di anticipo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando lo richiedano un terzo dei membri della stessa.
3. Condizione di validità delle sedute è la presenza di almeno metà dei componenti.
4. Alle riunioni sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) rappresentanti dell'Area 12 Scienze giuridiche.
5. Le deliberazioni sono assunte dall'Assemblea a maggioranza dei voti validamente espressi. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che la votazione a scrutinio segreto sia richiesta da un terzo dei presenti.
7. I componenti dell'Assemblea possono essere rappresentati da un delegato designato per iscritto dall'Associazione, il quale partecipa all'Assemblea con diritto di voto.

Art. 6 – Il Presidente e il Segretario

1. Il Presidente e il Segretario sono eletti dall'Assemblea tra i propri componenti il cui mandato residuo abbia la durata di almeno diciotto mesi.
2. A tal fine
 - a) il decano convoca l'Assemblea almeno 40 giorni prima della data dell'elezione; la convocazione indica luogo, data ed ora in cui si svolge la riunione dell'Assemblea per la prima e la seconda convocazione, da fissare, di norma, nella stessa giornata;
 - b) le elezioni del Presidente e del Segretario hanno luogo contestualmente, salvo il caso di anticipata cessazione del titolare dell'una o dell'altra carica;
 - c) l'Assemblea convocata per l'elezione è presieduta dal decano, o, in caso di anticipata cessazione del Segretario, dal Presidente; Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e uno scrutatore tra i componenti dell'Assemblea stessa;

- d) all'elezione si procede a scrutinio segreto, con votazioni e schede distinte; in ciascuna scheda può essere espressa una sola preferenza;
 - e) in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età;
3. Il Presidente e il Segretario entrano in carica il giorno successivo alla scadenza del precedente mandato, durano in carica diciotto mesi e non sono immediatamente rieleggibili. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, la Presidenza è assunta dal Decano, il quale indice immediatamente l'elezione del nuovo Presidente, che dura in carica 18 mesi con decorrenza dalla data dell'elezione. In caso di anticipata cessazione del Segretario, il Presidente indice immediatamente l'elezione del successore e contestualmente nomina Segretario *ad interim* un membro dell'Assemblea. In entrambi i casi l'elezione è fissata in una data compresa tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo all'indizione.
 4. Il Presidente, esegue le deliberazioni dell'Assemblea e rappresenta la Conferenza, anche in giudizio, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno. Adotta, d'intesa con il Segretario, le deliberazioni urgenti, da sottoporre all'Assemblea per la ratifica nella prima seduta utile. In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal decano e, in assenza di questi, dal più anziano dei membri presenti in seduta.
 5. Il Segretario coadiuva il Presidente e redige il verbale delle sedute da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 6. L'Assemblea può revocare il Presidente o il Segretario in caso di gravi inadempienze o di accertata incapacità di svolgere i propri compiti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta.

Art. 7 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente statuto, all'elezione del Presidente e del Segretario si procede senza il rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 2, lett. a).
2. L'Associazione dei Civilisti Italiani (ACI), la Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD), la Società Italiana Studiosi del Diritto Civile (SISDIC), la Società degli Studiosi di Diritto Tributario, l'Unione dei Privatisti (SISDIC), nonché la costituenda Associazione dei Professori di Diritto dell'Economia, sono iscritte alla Conferenza, ove manifestino per iscritto la propria volontà di aderire prima dell'atto pubblico di costituzione dell'associazione o presentino domanda entro trenta giorni dallo stesso.